## OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

## (Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: MARTINI)

Roma, 16 dicembre 2015

## Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (n. 242)

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che esso è volto all'attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2014/60/UE, il cui termine per il recepimento è fissato della direttiva al 18 dicembre 2015;

considerato che la direttiva 2014/60/UE costituisce l'esito finale di un processo di revisione della precedente normativa dettata dalla direttiva 93/7/CEE, avviato nel 2009 e finalizzato a risolverne le principali criticità che ne avevano determinato una ridotta applicazione, derivanti principalmente dai limiti alle categorie di beni culturali oggetto della disciplina (fissati nell'allegato della direttiva), nonché dai termini eccessivamente brevi per esercitare l'azione di restituzione, dalla procedura di indennizzo e dalla scarsa cooperazione amministrativa tra gli Stati membri;

considerato, in particolare, che la direttiva 2014/60/UE modifica la normativa antecedente prevedendo:

- l'abrogazione dell'allegato alla direttiva 93/7/CEE e, conseguentemente, un ampliamento dell'ambito della definizione di "beni culturali", in cui rientrano tutti i beni culturali classificati tra i "beni del patrimonio nazionale aventi un valore artistico, storico o archeologico" in applicazione della legislazione nazionale o delle procedure amministrative degli Stati membri della UE;
- un allungamento dei termini da un anno a tre anni dalla data in cui lo Stato membro richiedente è venuto a conoscenza del luogo in cui si trovava il bene culturale e dell'identità del suo possessore per proporre un'azione di restituzione innanzi ai giudici del Paese in cui il bene si trova in quel momento;
- il ricorso al sistema di informazione del mercato interno (IMI) per facilitare la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali;
- l'onere della prova a carico del possessore che chiede l'indennizzo. Qualora un tribunale nazionale ordini la restituzione di un bene, il possessore che chieda un indennizzo per tale restituzione dovrà dimostrare di aver prestato la dovuta diligenza e attenzione al momento dell'acquisto per assicurarsi della provenienza lecita del bene culturale. Lo Stato che paga l'indennizzo potrà poi rivalersi sulle persone responsabili dell'uscita illecita del bene culturale dal suo territorio;

Al Presidente della 7<sup>a</sup> Commissioni permanente S E D E rilevata, infine, la corrispondenza sostanziale tra le disposizioni dello schema di decreto legislativo e le novità normative introdotte con la direttiva 2014/60/UE in recepimento,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

in riferimento all'articolo 1, comma 8, lettera *c*), si ritiene opportuno chiarire che la relazione triennale sul regolamento (CE) n. 116/2009 non va inviata alla Commissione europea, in quanto non è richiesta da alcun atto dell'Unione europea, e che l'unica relazione da inviare alla Commissione europea è quella quinquennale richiesta all'articolo 17 della direttiva 2014/60/UE.

Claudio Martini